

LINEE GUIDA PER CITTADINI COMUNITARI

L'Unione Europea (UE) nasce dal Trattato di Maastricht il 1° novembre 1993 e dal 1 maggio 2004 raggruppa 27 paesi europei, ovvero Francia, Belgio, Italia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Germania, Regno Unito, Danimarca, Irlanda, Grecia, Spagna, Portogallo, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria, Bulgaria e Romania.

Il trattato UE prevede il diritto di stabilimento e cioè il diritto garantito ai cittadini comunitari di stabilirsi in uno stato differente dal proprio per esercitare un'attività autonoma. Il diritto di stabilimento può essere limitato per motivi di ordine pubblico.

I cittadini comunitari possono svolgere le attività regolamentate, se posseggono un titolo professionale abilitante di cui sia stato effettuato il riconoscimento da parte dell'autorità competente.

Requisiti morali

Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilità, di moralità, di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i cittadini europei possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso dei requisiti medesimi. Tali documenti, se non ne è previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della professione. Al momento della loro presentazione, tali documenti non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono essere accompagnati, se redatti in lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

I cittadini comunitari possono autocertificare il possesso dei requisiti morali, ma deve essere indicato con esattezza l'Ente presso il quale è possibile verificare la veridicità di quanto dichiarato; nell'ipotesi in cui presso tale Ente non sia possibile effettuare il controllo, il cittadino dovrà provvedere a dimostrare il possesso dei requisiti, pena la cancellazione dell'iscrizione effettuata in base all'autocertificazione qualora entro 60 giorni dalla richiesta non pervenga conferma da parte dell'Ambasciata del possesso dei requisiti morali autocertificati.

Requisiti professionali

- in caso di requisiti professionali abilitanti già riconosciuti dallo Stato di provenienza, occorre decreto di riconoscimento del Ministero competente (vedi sotto)
- in caso di titoli di studio di per sé abilitanti all'esercizio dell'attività, occorrono decreto di riconoscimento del Ministero competente (vedi sotto) o in alternativa attestazione del Ministero dell'Università Istruzione e Ricerca (Direzione Generale degli scambi culturali, Viale Trastevere, 76, 00153 ROMA) della corrispondenza del titolo di studio a quello italiano. La dichiarazione di corrispondenza è da sola sufficiente, nel senso che non occorre il decreto di riconoscimento dei requisiti, soltanto quando un titolo di studio dà direttamente accesso ad un'iscrizione (ad esempio il diploma di ragioniere per l'esercizio di attività di agente di commercio oppure l'Alberghiero per il REC per la somministrazione di alimenti e bevande)
- in caso di titoli di studio abilitanti soltanto se uniti ad altri requisiti (corsi di formazione, esperienza lavorativa, tirocinio, esami), occorre decreto di riconoscimento del Ministero competente (vedi sotto)

- in caso di scuola dell'obbligo di per sé sufficiente per l'esercizio dell'attività, occorre certificazione rilasciata (direttamente o mediante la convalida di traduzione giurata di attestazione dell'Autorità locale estera) dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il paese estero.

Il riconoscimento dei requisiti professionali è effettuato in generale dal Ministero titolare della vigilanza sulle professioni; in particolare:

- Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale Commercio, Assicurazioni e Servizi, via Sallustiana, 53, 00187 ROMA – per le attività di impiantistica, autoriparazione, pulizia e affini, facchinaggio, per l'iscrizione di periti, esperti, mediatori e spedizionieri;
- Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività, via Molise, 2, 00187 ROMA - per le attività di parrucchiere, barbieri ed affini;
- Ministero del Lavoro – Direzione Generale orientamento e formazione professionale, via Forno, 8, 00192 ROMA - per l'attività di estetista.

Quando la qualificazione professionale di cui si chiede il riconoscimento non sia completamente sovrapponibile a quella prevista dal sistema formativo italiano, il riconoscimento è subordinato, per tutti, al compimento di un tirocinio di adattamento o ad una prova attitudinale. Il riconoscimento è contenuto in un Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e ha valore su tutto il territorio nazionale.

Documentazione da produrre al fine del riconoscimento ministeriale dei requisiti professionali

1. apposita domanda in bollo: l'attività per la quale si richiede il riconoscimento dei requisiti deve essere ben specificata (ad esempio carrozzeria e non autoriparazione);
2. dichiarazione di valore in loco, cioè documento sintetico attestante l'autenticità e la legittimità di tutta la documentazione presentata, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese in cui il titolo è stato conseguito; la dichiarazione del valore in loco deve attestare:
 1. la natura e il valore locale ai fini professionali dei titoli di studio e dei certificati di formazione e abilitazione professionale;
 2. se nel paese in cui i titoli sono stati conseguiti l'attività di cui si chiede il riconoscimento è libera e legittimamente esercitabile anche in assenza di particolari titoli o requisiti, ovvero regolamentata, e in tal caso se i titoli in possesso dell'interessato siano idonei o meno ad abilitare all'esercizio dell'attività;
3. documentazione prodotta alla rappresentanza diplomatica italiana per l'ottenimento della dichiarazione di valore: i titoli di studio e di formazione professionale devono essere corredati dall'elenco delle materie oggetto di studio per ciascun anno di corso; la documentazione deve essere preventivamente legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese estero, salvi i casi di esonero previsti da accordi internazionali (per i paesi aderenti alla convenzione dell'Aja la legalizzazione è sostituita dall'"Apostille"). I documenti, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da una traduzione eseguita da un traduttore ufficiale e confermata dalla rappresentanza diplomatica.
4. documenti di fonte pubblica, per il riconoscimento di periodi di esperienza professionale maturata all'estero negli ultimi dieci anni nello specifico settore di attività in cui si intende

operare in Italia; la descrizione delle attività dovrebbe comprendere i livelli di inquadramento; se l'esperienza professionale è maturata in un paese UE è sufficiente la documentazione rilasciata dalla competente autorità del paese membro (art. 8 direttiva 1999/42/CE); la documentazione deve essere preventivamente legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese estero, salvi i casi di esonero previsti da accordi internazionali (per i paesi aderenti alla convenzione dell'Aja la legalizzazione è sostituita dall'"Apostille"). I documenti, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da una traduzione eseguita da un traduttore ufficiale e confermata dalla rappresentanza diplomatica.

5. per la valutazione, ai fini del riconoscimento, di eventuali periodi di esperienza professionale maturati in Italia, è sufficiente una dichiarazione dell'interessato corredata da fotocopia del libretto di lavoro o altro equipollente;
6. fotocopia di un documento di riconoscimento in caso di cittadino italiano o comunitario; fotocopia del permesso di soggiorno o della crta di soggiorno in caso di extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia; certificato di cittadinanza o copia autentica del passaporto in caso di extracomunitario non soggiornante in Italia.

N.B.: Il cittadino comunitario o l'extracomunitario che vuole esercitare un'attività regolamentata deve dapprima ottenere il decreto di riconoscimento e solo successivamente presentare l'iscrizione al Registro Imprese o all'Albo Artigiani. Per quanto riguarda le attività di impiantistica, autoriparazione, attività di sanificazione sono disponibili nel sito del Ministero dello Sviluppo economico i fac simili di domanda.

Per i cittadini svizzeri, in base alla legge n. 364/2000, di ratifica di un accordo tra UE e Svizzera stessa, sono applicabili le indicazioni qui riportate per i titoli professionali acquisiti nei paesi UE. Per quanto riguarda i requisiti morali, la dimostrazione deve avvenire con attestazione dell'Autorità competente dello stato estero, con traduzione asseverata dall'Autorità diplomatica italiana che ne attesta la conformità all'originale e la competenza dell'Autorità che l'ha rilasciata; se non esistono tali Autorità, l'Autorità diplomatica italiana certifica sulla base delle verifiche ritenute necessarie.

Si ricorda che per la presentazione di pratiche è necessario produrre copia della carta di identità italiana oppure dichiarazione che è stata richiesta, accompagnata da copia del codice fiscale italiano.